Articolo 19

(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.)

1. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall'art. 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2013), è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario contestualmente al canone di concessione. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali l'imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.
2. La misura dell'imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, così determinata:
   a. 10% per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPR n.509/1997, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal D.M. 15/11/1995, n.595, le occupazioni dell'Ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le pertinenze per la parte soggetta all'applicazione del canone di cui al punto 2.1 , comma 251 dell'art.1 della legge 296/2006, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del Codice della Navigazione e di cui all'art. 37 del regolamento del Codice della Navigazione.
   b. 100% per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla precedente lettera a), ivi comprese quelle ad uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle Autorità Portuali.

3. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni, le Autorità Portuali e le Capitanerie di Porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.
6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	**AUTENTICAZIONE COPIE**	**CODICE PRATICA** legfin14
PAGINA : 8		
	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

9. Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

10. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

11. Una quota pari all'80% del gettito riscosso riferito all'imposta è destinato ai Comuni costieri, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, per la gestione, la fruizione e il mantenimento del demanio marittimo, nonché, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, alla difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della l.r. n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai Comuni.

13. L'accertamento è effettuato dai Comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

14. I Comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai Comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

16. I Comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014; la legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile) è abrogata e le procedure di riscossione ordinaria e coattiva già attivate vengono portate a conclusione ai sensi della previgente normativa.